

Comunicazioni ex esterometro: osservazioni utili

Nel presentare le novità che, dal prossimo anno, interesseranno la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si è spesso fatto riferimento alla **abrogazione dell'esterometro**.

Si tratta di una definizione adottata non solo in dottrina, se si pensa che lo stesso legislatore, nelle Schede di lettura al Ddl. di bilancio 2021, ha rubricato le modifiche alla disciplina sotto la dicitura "Abolizione esterometro".

Stando alla lettura del provvedimento n. 293384, pubblicato il 29 ottobre dall'Agenzia delle Entrate, con il quale sono state aggiornate "le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere" per adeguarle alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 3-*bis* del DLgs. 127/2015, sarebbe più corretto riferirsi a **nuove modalità** di comunicazione di tali dati, piuttosto che a una eliminazione dell'adempimento.

Modificando le specifiche tecniche allegate sub A al provv. n. 89757/2018, viene previsto che:

- i dati relativi alle **operazioni effettuate**, a decorrere dal 1° gennaio 2022, verso soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file XML con codice destinatario "XXXXXXX";
- i dati relativi alle **operazioni ricevute**, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio file XML contraddistinti, a seconda dei casi, dai codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l'operazione o a quello di effettuazione

della stessa.

La comunicazione è **facoltativa** per le operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica o una bolletta doganale.

Nonostante il permanere di una distinzione fra i due adempimenti, ne risulta altrettanto evidente la **sostanziale identità**, almeno per quanto concerne il formato utilizzato per la creazione dei file e le modalità di trasmissione degli stessi.

Nondimeno, considerato il tenore della norma (art. 1 comma 3-*bis* del DLgs. 127/2015), non si può aderire alla tesi secondo cui le operazioni in commento dovrebbero essere obbligatoriamente documentate tramite fattura elettronica, posto che, in questo caso, la disciplina sarebbe stata introdotta in palese **deroga** alla decisione di esecuzione Ue 16 aprile 2018 n. 593, con la quale il Consiglio dell'Unione europea aveva autorizzato lo Stato italiano ad introdurre tale obbligo con esclusivo riferimento ai "soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano". A meno che si consideri che detta autorizzazione è stata concessa sino al **31 dicembre 2021**, e che, pertanto, dal 1° gennaio 2022, si ritenga possa essere estesa anche ad altri soggetti (aspetto che, al momento, non è dato conoscere).

È ragionevole pensare che l'esterometro costituisca, in ogni caso, un adempimento differente rispetto alla fatturazione elettronica. La distinzione non sarebbe di poco conto, soprattutto con riferimento ai **profili sanzionatori**.

Si dovrebbe, così, scongiurare il rischio, paventato da AIDC e Confimi nel comunicato diffuso il 4 ottobre scorso, che, in caso di tardiva comunicazione delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti, si possa incorrere non soltanto nelle sanzioni previste dall'art. 11 comma 2-*quater* del DLgs. 471/1997 per la tardiva

comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ma anche in quelle di cui all'art. 6 comma 9-bis del medesimo decreto, per l'omesso reverse charge.

Nell'assunto che l'esterometro non sia obbligatoriamente sostituito dalla fatturazione elettronica, sarebbe ancora ammissibile, nel 2022, l'**integrazione cartacea** ("tradizionale") della fattura di acquisto ricevuta da operatore estero, e la successiva comunicazione della stessa in formato XML mediante SdI.

È chiaro che, alla luce di quanto emerge dal provvedimento, si sarebbe in presenza di un appesantimento delle procedure amministrative, rispetto alla sola integrazione elettronica.

Tuttavia, aderendo alla tesi della distinzione degli adempimenti, in caso di **tardivo invio** della comunicazione, non si incorrerebbe nella sanzione per omessa inversione contabile, che va da 500 euro a 20.000 euro, venendo, invece, colpiti soltanto dalla più "mite" ammenda per le violazioni riferite all'esterometro (2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, riducibili nel caso in cui la trasmissione avvenga entro quindici giorni dalla scadenza).

Allo stesso modo, nel caso in cui, a fronte di operazioni attive verso soggetti non stabiliti, l'esterometro fosse trasmesso tardivamente, l'avvenuta emissione di una fattura "cartacea" potrebbe scongiurare l'applicazione della sanzione per **omessa fatturazione**.

Da tutto ciò emerge, tuttavia, come le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 e il provvedimento in commento tradiscano l'evidente intento di promuovere l'adozione della fatturazione elettronica anche con riferimento alle operazioni intercorse con soggetti **non stabiliti**.

Ace innovativa: alcuni esempi per la determinazione del credito d'imposta

Dopo l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 17 settembre 2021, n. 238235/2021, è possibile procedere al riconoscimento del credito d'imposta in alternativa al normale funzionamento dell'Ace.

Si ricorda che il decreto "Sostegni bis" (Dl. 25 maggio 2021, n. 73) introduce un regime transitorio straordinario della disciplina dell'Ace (aiuto alla crescita economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021.

Sommario:

- Premessa
- Il decreto "Sostegni bis"
- **Credito d'imposta**
- Il provvedimento
- Controlli
- Esempio per una società di capitali
- Esempio per un soggetto Irpef

Premessa

Si premette che l'art. 1 del Dl. 6 dicembre 2011, n. 201, ha

introdotta l'ACE, con lo scopo di incentivare la **capitalizzazione delle imprese**, al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

Tra i soggetti che possono usufruire dell'ACE, oltre alle **società di capitali**, rientrano anche le **persone fisiche** e le **società in nome collettivo e in accomandita semplice** in regime di **contabilità ordinaria**, per natura o per opzione.

Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE consente di **dedurre** dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria un importo che corrisponde al **rendimento figurativo degli incrementi di capitale**.

Il **calcolo dell'importo deducibile** si effettua a partire dalla somma dei componenti che hanno inciso positivamente e negativamente sul capitale.

Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l'**incremento patrimoniale** che costituisce la base di calcolo dell'ACE.

L'importo deducibile viene, quindi, individuato **moltiplicando tale base per l'aliquota percentuale pari all'1,3 per cento**.

In generale, gli **elementi positivi che incidono sul capitale** riguardano i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti e gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Hanno "efficacia", come **elementi negativi della variazione del capitale proprio**, invece, le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

Rilevano, quindi, sia la **devoluzione di riserve di utili**, come, per esempio, la distribuzione di dividendi, sia quella di **capitale o riserve di capitale**, quali la riduzione del capitale sociale o di voci del patrimonio assimilate al capitale, che riguardano, a titolo di esempio, la riserva di sovrapprezzo azioni e la riserva per versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale.

INCREMENTI	RILEVANZA	DECREMENTI	RILEVANZA
Conferimenti in denaro	Rilevano dalla data di versamento	Attribuzioni ai soci a qualsiasi titolo effettuate	Rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificate
Rinuncia ai crediti verso la società da parte dei soci	Rileva dalla data dell'atto di rinuncia		
Compensazione dei crediti per aumento di capitale	Rileva dalla data in cui ha effetto la compensazione		
Accantonamento di utili a riserva	Rileva a partire dall'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare l'utile a riserva		

Il decreto "Sostegni bis"

L'art. 19, commi da 2 a 7, del Dl. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, introduce delle modifiche alla disciplina ACE esaminata, da applicare per il **periodo d'imposta 2021**.

Nello specifico, il comma 2 del citato articolo stabilisce che, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti solari il 2021), per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (2020 per i soggetti solari), l'**aliquota** percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è **maggiorata al 15 per cento**.

Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli **incrementi** del capitale proprio **rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta**.

Si fa notare che, rispetto all'ordinaria disciplina, laddove è previsto che gli incrementi rilevano, in genere, dalla data di effettuazione dell'operazione, con la novella, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, con ciò **allineandosi ai decrementi**, che si computano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

La variazione in aumento del capitale proprio rileva per un **ammontare massimo di 5 milioni di euro**, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Credito d'imposta

Il comma 3 del menzionato art. 19 prevede un'**opzione alternativa** al normale funzionamento dell'ACE.

Più in dettaglio, può essere richiesto di **riconoscere in via anticipata, sotto forma di credito d'imposta, la minore imposta** corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento.

Il credito d'imposta si determina applicando al rendimento nozionale le **aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società** (artt. 11 e 77 del TUIR) in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il *bonus* può essere **utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate**, da effettuarsi:

- dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o
- dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero
- dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare l'utile di esercizio, in tutto o in parte, a riserva.

Il provvedimento

Per effetto delle previsioni contenute nel comma 7 del richiamato art. 19, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 17 settembre 2021, n. 238235/2021, recante la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in esame, nonché delle modalità attuative per la cessione del credito.

Nello specifico, i **soggetti aventi i requisiti** previsti dal decreto "Sostegni bis" per accedere al credito d'imposta **devono comunicare** all'Agenzia delle entrate:

- la **variazione in aumento del capitale proprio** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i solari) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (2020 per i solari);
- il **rendimento nozionale** calcolato sulla base dell'aliquota del 15 per cento;
- il **credito d'imposta**, calcolato applicando al rendimento

nozionale le aliquote di cui agli artt. 11 e 77 del TUIR.

Termini e invio della comunicazione

La comunicazione Ace deve essere inviata **esclusivamente con modalità telematiche**, direttamente dal **beneficiario** oppure avvalendosi di un **soggetto incaricato** della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i **canali telematici dell’Agenzia delle entrate**, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

A seguito della presentazione della comunicazione ACE, è rilasciata, **entro 5 giorni**, una **ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione ACE, nell’**area riservata** del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione ACE può essere **inviata dal 20 novembre 2021** fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e, quindi, **fino al 30 novembre 2022**, salvo modifiche.

Per i **soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare**, tale termine cade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” del modello relativo alla compilazione della comunicazione.

Da evidenziare che la comunicazione Ace può essere inviata con riferimento a **uno o più incrementi** di capitale proprio; in caso di **incrementi successivi**, vanno presentate **ulteriori comunicazioni ACE distinte**, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni ACE già presentate.

Rettifica della comunicazione

Nel periodo che va dal 20 novembre 2020 alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è possibile:

- a. **rettificare una comunicazione Ace già inviata**, inviando una nuova comunicazione Ace, con le stesse modalità suddette, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Restano **validi gli utilizzi del credito d'imposta** riconosciuto sulla base della comunicazione ACE oggetto di rettifica, fino a concorrenza del minore importo tra il credito risultante dalla predetta comunicazione ACE e quello risultante dalla comunicazione ACE rettificativa;
- b. presentare la **rinuncia integrale al credito d'imposta** precedentemente comunicato, con la stessa modalità attinente alla trasmissione della comunicazione ACE.

La competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione Ace è demandata al **Centro operativo servizi fiscali di Cagliari**.

Modalità di fruizione del credito di imposta

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni Ace, l'**Agenzia delle entrate comunica** ai richiedenti il **riconoscimento ovvero il diniego** del credito d'imposta.

Relativamente alle comunicazioni Ace per le quali l'ammontare del **credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro**, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Trattasi dei soggetti sottoposti alla **verifica antimafia**.

È l'Agenzia delle entrate che comunica l'**autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta**, qualora non sussistano motivi ostativi. Il credito d'imposta **può essere utilizzato**, previa comunicazione del riconoscimento del credito:

- dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o
- dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero
- dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Il bonus fiscale può essere utilizzato in **compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a **rimborso** nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d'imposta va indicato.

In alternativa, il credito può essere **ceduto**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Ai fini dell'**utilizzo in compensazione** del credito d'imposta:

- il **modello F24** è presentato esclusivamente tramite i **servizi telematici** resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- nel caso in cui l'importo del **credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo fruibile**, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo **modello F24 è scartato**. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- con successiva risoluzione, saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Cessione del credito

La **comunicazione** della cessione del credito d'imposta avviene esclusivamente a cura del **soggetto cedente**, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere **dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile** da parte del cedente e, quindi, dopo la comunicazione con la quale l'Agenzia autorizza l'utilizzo del credito d'imposta.

Il **cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione** del credito ceduto, utilizzando direttamente le funzionalità suddette (area riservata sul sito di Agenzia delle entrate).

Dopo l'accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, il **cessionario utilizza il credito d'imposta con le stesse modalità** previste per il soggetto cedente.

In alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari, primi acquirenti del credito, possono **ulteriormente cedere** i crediti d'imposta ad altri soggetti, tenendo presente che la **comunicazione** dell'ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto **cedente**, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

L'ultimo cessionario **utilizza il credito d'imposta secondo le stesse modalità e condizioni** applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, con le medesime funzionalità indicate nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Controlli

I soggetti **cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo**

dei crediti d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

Pertanto, nello svolgimento dell'ordinaria attività di controllo, l'Amministrazione finanziaria verificherà:

- a. in capo al **beneficiario originario**, l'esistenza dei presupposti e delle condizioni, previste dal decreto "Sostegni bis", per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la **mancata sussistenza dei requisiti**, si procederà al **recupero del credito** nei confronti del beneficiario originario;
- b. in capo ai **cessionari**, l'utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

Esempio per una società di capitali

Si ipotizzi che una s.r.l., nel 2021, abbia avuto un incremento di capitale dovuto all'utile 2020 destinato a riserva nel 2021 per euro 45.000 e una rinuncia a un credito da finanziamento vantato da un socio per euro 20.000.

Come sopra specificato, per le società di capitali, il credito d'imposta si determina applicando al rendimento nozionale l'aliquota IRES attualmente del 24 per cento.

Considerando che l'importo complessivo degli incrementi effettuati nel 2021 è pari a euro 65.000, a cui si applica l'aliquota percentuale del 15 per cento, si ottiene un rendimento nozionale di euro 9.750 ($65.000 * 15\%$).

Per determinare il credito d'imposta, occorre applicare al rendimento nozionale l'aliquota IRES del 24 per cento:

$9.750 * 24\% = \text{credito d'imposta } 2.340.$

ALLEGATO 1

Esempio per un soggetto Irpef

La posizione del soggetto Irpef è diversa rispetto a coloro che applicano l'Ires.

Infatti, con riguardo all'incremento del patrimonio netto, mentre per le società di capitali rileva l'utile d'esercizio 2020 accantonato a riserva a seguito di delibera assembleare, per le società di persone e per gli imprenditori individuali, ai fini della super Ace, rileva l'utile "maturato" nel 2021, per effetto della regola stabilita dal comma 3 dell'art. 8 del Dm. 3 agosto 2017.

Ne deriva che solo a fine esercizio 2021 i soggetti Irpef saranno in grado di determinare l'utile d'esercizio da portare a incremento del patrimonio netto rilevante ai fini dell'Ace innovativa e, quindi, è molto difficile che al 20 novembre 2021 l'utile 2021 potrà concorrere come incremento del capitale proprio.

Orbene, come sopra evidenziato, è possibile che la comunicazione Ace possa essere inviata anche con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio.

Esemplificando: alla data del 20 novembre 2021 è stato eseguito un apporto di denaro da parte dell'imprenditore individuale in contabilità ordinaria (ma anche da parte di un socio di una società di persone) per euro 60.000.

Per determinare il credito d'imposta, è necessario applicare al rendimento nozionale le aliquote Irpef per scaglione previste dall'art. 11 del TUIR, ossia:

- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

- oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- oltre 75.000 euro, 43 per cento.

Poiché l'incremento del capitale proprio al 20 novembre 2021 è di euro 60.000, a tale importo si applica l'aliquota del 15 per cento, ottenendo un rendimento nozionale pari a euro 9.000.

Per determinare il credito d'imposta, occorre applicare al rendimento nozionale le suddette aliquote IRPEF, per cui:

$$9.000 * 15\% = 1.350.$$

ALLEGATO 2

(MF/ms)

[4285_Allegato_1.png](#)

[Download](#)

[4287_Allegato_2.png](#)

[Download](#)

Dichiarazioni energivori: apertura del portale per le dichiarazioni relative all'annualità 2022

Informiamo le aziende interessate che l'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la delibera n.

479/2021/R/EEL ha dato disposizioni alla Csea, Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, di aprire il **Portale Energivori per l'anno di competenza 2022** entro e non oltre il 5 novembre 2021 e che in via eccezionale, per la raccolta dei dati, il termine ordinariamente fissato in 45 giorni per le imprese energivore, venga ridotto a 30 giorni dall'apertura del Portale.

In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia Covid-19 ha avuto sulle imprese, è stato previsto che:

- ai fini del calcolo dell'intensità elettrica, il Val, il consumo e il fatturato sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, **2018 e 2019**, con esclusione dell'annualità 2020;
- Il consumo medio dell'energia elettrica dell'impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso all'agevolazione di **1 GWh/anno**, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
- Ai fini del calcolo del livello di contribuzione è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento (2018, 2019), con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
- nei soli casi in cui il 2020 sia l'unico anno del periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo (ovvero, per le imprese energivore costituite nel corso del 2020) siano utilizzati **i dati di consumo ed economici dell'impresa** (Val e fatturato) **dell'anno 2020**, ai fini del calcolo degli indici di intensità elettrica in rapporto al Val o al fatturato, nonché della verifica della soglia minima di accesso alle agevolazioni;
- per l'anno di competenza 2022 il **prezzo dell'energia elettrica** è determinato dell'Autorità con riferimento

all'anno 2019.

Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla Csea per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2022, resta invariato rispetto a quanto previsto per l'anno 2021 e pari a:

- **100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;**
- **300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.**

Il mancato versamento alla Csea del contributo a sostegno dei costi amministrativi e il mancato versamento della contribuzione da parte delle imprese rientranti nelle classi di agevolazione Val.x comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute.

Il versamento delle suddette rate a Csea è condizione necessaria per l'inserimento ed il mantenimento dell'impresa in elenco.

Per ciascun anno il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della Csea, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

[4298_N.L.41_- _Delibera_Arera_479_2021.pdf](#)

[Download](#)

Covid-19: nuove misure in materia di quarantena e lavoratori fragili

Il periodo trascorso dai lavoratori dipendenti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (di cui all'art 26 del Decreto Legge n.18/2020 convertito dalla Legge 27/2020), viene equiparato **fino al 31 dicembre 2021** a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comperto.

L'estensione della tutela a tutto l'anno 2021 e il connesso finanziamento degli oneri a carico dell'Inps sono stati previsti dal [Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 \(art. 8\)](#), con uno stanziamento prioritariamente dedicato agli eventi cronologicamente anteriori.

Con riferimento agli oneri sostenuti dal datore di lavoro, invece, viene introdotto un **rimborso forfettario** per gli eventi disciplinati dall' art. 26 del Decreto Legge n.18/2020 per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il rimborso riguarda i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'Inps, per i propri dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'Inps.

Per ciascun anno solare 2020 e 2021 il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Il rimborso è erogato dall'Inps per un importo pari a **euro 600,00 per lavoratore**, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui trattasi da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che

saranno indicati dall'Inps.

(FV/fv)

Webinar “Simest Fondo 394”: materiale informativo

In relazione al webinar organizzato con **Simest** lo scorso 26 ottobre 2021, inviamo in allegato le **slide** utilizzate durante l'incontro e altro **materiale informativo** utile per conoscere al meglio quest'opportunità per le aziende.

Per completezza inviamo anche il link al podcast di Radio Confapi con l'**intervista sul Fondo 394 al dottor Francesco Tilli**, Chief External Relations Officer di Simest.

Per ascoltarla [cliccare qui](#).

Se avete **domande** in merito al bando Simest potete inoltrarle alla mail **comunicazione@api.lecco.it**, provvederemo a inviarle alle esperte sul tema che collaborano con Confapi.

(AM/am)

[4260_Circolare_1_-_PNRR_394_2021_-_Transizione_Digitale_ed_Ecologica_-_Final_30092021.pdf](#)
Download

[4262_Circolare_2_-_PNRR_394_2021_-_Ecommerce_-_Final_30092021.pdf](#)
Download

[4264_Circolare_3_-_PNRR_394_2021_-_Fiere_e_Mostre_-_Final_30092021.pdf](#)
Download

[4266_Gli_strumenti_di_SIMEST_Focus_PNRR_1_.pdf](#)
Download

[4268_Guida_Customer_Journey_ottobre_2021_DEF.pdf](#)

[Download](#)

[4270_Scheda_tecnica_1_FIERE_per_requisiti_DNSH.pdf](#)

[Download](#)

[4272_Scheda_tecnica_2_ECOMMERCE_per_requisiti_DNSH.pdf](#)

[Download](#)

[4274_Scheda_tecnica_3_TRANSIZIONE_DIGITALE_ED_ECOLOGICA_per_requisiti_DNSH.pdf](#)

[Download](#)

Fondo “Aiutiamoci nel lavoro”: al via la raccolta nelle aziende

Lo scorso 22 giugno 2021 come associazione abbiamo aderito al “**Patto Aiutamoci nel lavoro**” promosso dalla Prefettura di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese e Comuni della Provincia di Lecco.

Il Patto è nato per **supportare economicamente** i bisogni di prima necessità di lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonomi che **hanno perso o stanno per perdere il lavoro a causa della pandemia**. E’ stato così istituito un Fondo con una disponibilità iniziale di 1 milione di euro grazie alle donazioni degli 84 comuni del Lecchese, di Fondazione Cariplo, della Fondazione Peppino Vismara e della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Le aziende che operano nella provincia di Lecco possono promuovere “Aiutiamoci nel lavoro” verso i propri dipendenti, clienti, fornitori e partner.

L’azienda può aderire e sostenere l’iniziativa in due modi:

1. Favorendo la donazione libera dei dipendenti
2. Con una donazione liberale a favore del Fondo Aiutiamoci nel lavoro.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa [cliccare qui](#) o contattare il numero **348.80.81.169**.

Si ricorda che le donazioni effettuate a mezzo di strumenti di pagamento "tracciati" (es. bonifico, assegno, carta di credito...) per le persone giuridiche sono deducibili dal reddito d'impresa e per le persone fisiche sono deducibili dal reddito o danno luogo a detrazioni d'imposta ai sensi di legge.

Alleghiamo:

- Brochure presentazione progetto "Aiutiamoci"
- Modulo di adesione per l'azienda
- Modulo di adesione per il lavoratore

(FV/am)

[4242_Brochure_Aiutiamoci.pdf](#)

[Download](#)

[4244_Modulo_di_adesione_azienda.docx](#)

[Download](#)

[4246_Modulo_di_adesione_lavoratore.docx](#)

[Download](#)

Transizione 4.0: pubblicati i modelli di comunicazione al

Mise

Con tre distinti decreti direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d'imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è adempimento disposto *ex lege* in relazione alle seguenti misure agevolative:

- credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell'articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell'articolo 1, L. 178/2020;
- credito d'imposta R&S&I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell'articolo 1, L. 160/2019 e ss.mm.ii.;
- credito d'imposta formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell'articolo 1, L. 205/2017 e ss.mm.ii.

Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.

Ciascuno dei tre decreti direttoriali si preoccupa, al comma 5 dell'articolo 1, di formalizzare l'assenza di conseguenze in caso di mancato invio del modello al Mise:

- l'inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell'agevolazione;
- il mancato invio non determina effetti in sede di controllo dell'amministrazione finanziaria;
- i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell'andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.

Si esaminano di seguito le caratteristiche dei differenti modelli di comunicazione allegati ai decreti direttoriali, per ciascuna tipologia di credito d'imposta.

Credito d'imposta per investimenti beni strumentali 4.0

Il modello di comunicazione richiede l'indicazione di dati anagrafici ed economici dell'impresa, con separata esposizione dei seguenti investimenti:

- sezione A – investimenti in beni strumentali materiali di cui all'allegato A, L. 232/2016;
- sezione B – investimenti in beni strumentali immateriali di cui all'allegato B, L. 232/2016.

Nel frontespizio sono richieste, oltre ai dati anagrafici e alle informazioni sull'appartenenza ad un gruppo, indicazioni circa la fruizione in periodi d'imposta precedenti dell'iperammortamento, circa l'impiego di *innovation manager* con fruizione del relativo *voucher*, nonché dati sul progetto d'investimento (se afferente a un nuovo stabilimento, al rinnovamento di uno stabilimento esistente o entrambi) e individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati.

Nella sezione A, relativa agli investimenti in beni materiali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all'interno dei tre gruppi dell'allegato A alla L. 232/2016, con indicazione dei relativi costi agevolabili e l'eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Nella sezione B, relativa agli investimenti in beni immateriali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all'interno dell'allegato B della L. 232/2016 con indicazione dei relativi costi agevolabili e l'eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

In relazione alla sezione B si segnala tuttavia che l'elenco non risulta aggiornato con l'integrazione delle seguenti voci 21, 22 e 23 introdotte dalla Legge di Bilancio 2018: *“sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la*

gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)."

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – modello comunicazione credito d'imposta beni strumentali (mise.gov.it), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed inviato tramite pec all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l'invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:

- investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31.12.2021;
- investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro il prossimo 30.11.2021.

Credito d'imposta R&S&I&D

Il modello di comunicazione richiede l'indicazione di dati anagrafici ed economici dell'impresa, con separata indicazione in cinque sezioni distinte dei seguenti investimenti:

- sezione A – investimenti in attività di R&S, di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019;
- sezione B1 – investimenti in attività di IT, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019;
- sezione B2 – investimenti in attività di IT 4.0, di cui

al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;

- sezione B3 – investimenti in attività di IT *green*, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;
- sezione C – investimenti in attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019.

In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi ai progetti quali titolo, ambito scientifico e/o tecnologico di afferenza, periodo di realizzazione degli investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, nonché le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività sostenute direttamente dall'impresa o commissionate a imprese del gruppo.

Per ogni tipologia d'investimento è richiesta l'indicazione dell'eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – modello comunicazione credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (mise.gov.it), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed inviato tramite pec all'indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.

Il termine per l'invio è differenziato in base al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

- investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell'impresa 2020), entro il 31.12.2021;
- investimenti effettuati nei periodi d'imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

(MF/ms)

[4236_N.L._-](#)

[_2021_Allegato_1_Modello_comunicazione_credito_dimposta_beni_s](#)

[trumentali_40.pdf](#)

[Download](#)

[4238_N.L._-2021_Allegato_A_della_legge_232_del_2016.pdf](#)

[Download](#)

[4240_N.L._-2021_Allegato_B_della_legge_232_del_2016.pdf](#)

[Download](#)

Processo di crescita La Ita non si ferma E uno sguardo green

La Provincia del 28 ottobre 2021, approfondimento sulla nostra associata **Ita SpA di Calolziocorte**.

Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0341 599064

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0342 211227



La palazzina degli uffici della sede Ita a Calolzio, l'impresa occupa 120 addetti



Uno degli ingressi riservati ai lavoratori

Processo di crescita La Ita non si ferma E uno sguardo green

A Calolzio. Prosegue il salto di qualità dell'azienda
Tra ampliamenti del sito produttivo e riqualificazione
di aree esterne da mettere a disposizione del pubblico

CALOLZIOCORTE
CHRISTIAN DOZIO

È un salto di qualità a 360 gradi, quello che la Ita di Calolzio sta compiendo da qualche anno, tra ampliamenti del sito produttivo e riqualificazione di aree esterne da mettere a disposizione della popolazione.

Il processo di crescita dell'azienda di via Lago Vecchio continua in modo importante, passando anche attraverso l'acquisizione dei capannoni che per decenni hanno ospitato da un lato la Zincofuoco (accanto

alla storica sede della Ita) e dall'altro la Manzoni Presse (poi Aida, in via Moroni).

È proprio in quest'ultimo stabile, ristrutturato con un intervento particolarmente consistente, che sono stati realizzati i nuovi spogliatoi del personale (circa 130 dipendenti complessivamente), moderni e dotati anche di tornelli collegati a un termoscanner che misura la temperatura corporea di chi vi accede. Da qualche settimana, dunque, i lavoratori entrano in azienda utilizzando il nuovo in-

gresso realizzato su via Moroni, servito dall'area di sosta che rischiava di restare completamente inutilizzata, così come i fabbricati della ex Manzoni, dopo la delocalizzazione disposta dalla multinazionale proprietaria.

Il varco pedonale è "presidiato" non solo in entrata ma anche in uscita da un lettore elettronico che registra i movimenti del personale tramite i loro badge.

«Rilevare la presenza di ogni singolo dipendente è fondamentale in termini di sicurezza-

ci spiega Ferruccio Panzeri, membro del Consiglio di amministrazione di Ita - perché in caso di emergenza siamo in grado di sapere esattamente chi è ancora dentro il perimetro e chi invece è uscito».

Le acquisizioni avvenute negli ultimi anni hanno permesso all'azienda di disporre di una palazzina da poter destinare al personale in termini di aula corsi -con accanto un locale in cui sarà attrezzata una cucina - e di una sala mensa dotata di una grande vetrata con vista sul fiume. Accanto, una nuova sala riunioni incentrata su un tavolo il cui piano in legno è stato lavorato personalmente dal titolare, l'amministratore delegato Andrea Beri, con lo stesso Panzeri.

L'attenzione nei confronti del personale è comunque una costante del management aziendale, dimostrata anche dal modo in cui questo ha dimostrato la propria gratitudine per il modo responsabile con cui i dipendenti hanno affrontato il difficile periodo della pandemia: durante il 2021, per due volte l'azienda ha concesso un premio economico a ciascun lavoratore.

Nel frattempo proseguono anche i lavori per completare la riqualificazione dell'esterno, la

La scheda

**Fondata nel 1956
Ha 120 addetti**

Ita, fondata nel 1956 a Calolzio, fa parte del brand Steelgroup, come la Mab (Metallurgica Alta Brianza), Cbtrafilati acciaio e Far, industrie specializzate nella lavorazione di fili in acciaio, barre e trefoli. Ita occupa più di centoventi persone nel sito calolziense, articolato in diversi capannoni nella zona industriale compresa tra via Lagovecchio e via Moroni. Oggi l'azienda guidata dall'amministratore delegato Andrea Beri è una realtà tra le più dinamiche del settore, con costanti investimenti in ricerca e sviluppo volti alla massima soddisfazione del cliente per la fornitura di fili d'acciaio trafilati lucidi e zincati per armature di cavi energia e telecomunicazioni, funi di sollevamento, funi per trasporto persone, funi pesca, applicazioni off-shore oil & gas, mining, armatura di rinforzo tubi, trasmissioni e produzione di molle e particolari piegati per il settore auto e per la meccanica in generale. C. DOZ

ci fisionomia è cambiata in funzione degli ampliamenti avvenuti negli anni, in attesa di far entrare in vivo il progetto "We draw a green future" presentato lo scorso maggio. Il piano si articola in diversi punti e porterà alla valorizzazione di tutta l'area che circonda l'insediamento produttivo della famiglia Beri.

Il primo intervento riguarda la sistemazione del tratto di sentiero ciclopedonale-agricolo da via alla Stanga all'osservatorio ornitologico, prolungando la cicloabile esistente. Quindi, spazio al recupero di un vecchio appezzamento dedicato alla coltivazione ortofrutticola a uso amatoriale per dipendenti e studenti del territorio. Si destinerà poi un'area attrezzata per scopi educativi, formativi, ludici e ricreativi dedicata ai cani.

Lo sguardo green proseguirà con la piantumazione di alberi con essenze autoctone e compatibili con l'habitat circostante, mentre l'edificio che sorge accanto al "vecchio" ingresso ospiterà attività di divulgazione del patrimonio naturalistico del Parco Adda Nord con attenzione alle scuole. La zona verde verrà invece adibita ad area ricreativa attrezzata per i bambini e per le loro famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[Download](#)

Salute e sicurezza sul lavoro: più ispettori e più

tecnologia a disposizione per le attività di vigilanza

Con il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il Governo ha modificato il D.lgs. 81/2008 della Sicurezza sul lavoro rivedendo le **attività di vigilanza** e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Le modifiche prevedono la crescita dell'organico mediante l'assunzione di 1.024 nuove unità nel prossimo biennio e il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro, puntando alla definitiva messa a regime e alla condivisione delle informazioni contenute.

Al link sul [sito del ministero del lavoro](#) si trovano informazioni più ampie corredate da slide esplicative.

Allo stesso modo, sul [sito Ats Brianza](#) è disponibile una pagina dedicata a queste novità, aggiornata il 25 ottobre 2021, nella quale si sottolinea che il Dl n. 146 inasprisce le sanzioni per le aziende inadempienti e prevede l'automatica sospensione dell'attività imprenditoriale, anche alla prima violazione, per mancanza di valutazione dei rischi Dvr e piano operativo di sicurezza Pos, formazione dei lavoratori e piano di emergenza Pem; inoltre per mancata adozione di protezioni collettive e individuali contro le cadute dall'alto, mancanza di cautele contro il franamento degli scavi, mancanza di cautele contro il rischio di folgorazione in presenza di linee elettriche e la manomissione o modifica dei sistemi di sicurezza e di segnalazione o controllo. Per le macchine, in particolare, si tratta di protezioni fisse, mobili interbloccate e regolabili, barriere fotoelettriche etc.

La novità ministeriale, che agisce sulle attività di vigilanza, arriva in occasione della **Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro**, che si svolge ogni anno in

ottobre (43esima settimana dell'anno) e che mira a promuovere «Ambienti di lavoro sani e sicuri».

(SN/bd)

Conai: riduzione del contributo ambientale 2022 per molti materiali

Il Consorzio Conai ha comunicato che il Cda ha deliberato una nuova **riduzione del Contributo Ambientale** (detto Cac) per gli imballaggi in **carta e cartone** e per quasi tutti quelli in **plastica**, a partire dal gennaio 2022. La diminuzione è legata essenzialmente alle quotazioni delle materie prime di imballaggio cellulosiche e plastiche, i cui valori di mercato continuano a mantenersi a livelli molto alti.

Alla [pagina dedicata del sito del Conai](#) sono descritte le motivazioni delle singole variazioni.

In allegato la tabella mostra le variazioni decise recentemente unitamente a quelle già previste per il 2022 per i contributi relativi a imballaggi sia a base cellulosica sia in acciaio, alluminio, plastica e vetro.

(SN/bd)

[4255_N.L._39_CONAI_Riduzione_valori_CAC_2021_2022_tabella_generale.pdf](#)
[Download](#)